



A.S.D. FOCE “Dario Schenone”

GENOVA

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOCE "DARIO SCHENONE"

STATUTO

conforme all'art. 14 e seguenti del codice civile

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' esistente dall'anno 1962 un'Associazione Sportiva Dilettantistica disciplinata dall'art. 14 e seguenti del codice civile denominata "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOCE "DARIO SCHENONE"**", qui di seguito definita "Associazione".

L'Associazione fu fondata ufficialmente da un gruppo di sportivi fociensi in armonia con le tradizioni marinesche della zona della Foce in cui oggi ha sede ed è concessionaria di un'area demaniale consortile dell'Autorità Portuale di Genova (oggi il Consorzio Autonomo del Porto di Genova).

L'Associazione ha Sede legale a Genova-Foce.

Il trasferimento della sede legale, se nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo non comportando modifica statutaria.

La Bandiera Sociale è a due bande verticali di eguale larghezza: bianco e blu scuro ("royal"). Il bianco vicino all'asta. Una frangia dorata circonda il perimetro libero. Al centro della zona bianca è riportato lo stemma sociale o logo.

Lo stemma sociale ha forma circolare con sfondo bianco. La bordatura esterna è marcata da disegno rappresentante una corda dorata. Costituisce una corona circolare la scritta:

A.S.D. FOCE DARIO SCHENONE GENOVA

All'interno della corona circolare lo spazio è diviso verticalmente. A sinistra in alto sono rappresentati due remi incrociati, a sinistra in basso è rappresentato un pesce preso con lenza nell'acqua. A destra il simbolo arcuato della bandiera crociata della città di Genova.

La divisa sociale è composta di calzoni di colore blu "royal", casacca blu "royal" con bande bianche. Per gli atleti del canottaggio sono previsti anche calzoncini, maglietta e body.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla nautica in genere ed in particolare la pesca sportiva, la nautica da diporto, la vela e il canottaggio. Le suddette attività sono intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sopra indicate. **Le finalità istituzionali si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria.**

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro:

1. diffondere la pesca ed il canottaggio come sport dilettantistici e svolgere attività negli sport nautici in genere;
2. assistere ogni categoria di pescatori e sportivi della nautica nei loro problemi compresa l'attività didattica;
3. svolgere attività di carattere culturale e ricreativo;
4. svolgere altre attività derivanti da impegni che l'Associazione può assumere con l'atto di adesione ad organismi provinciali o centrali che agevolino l'adempimento delle sue finalità associative;

5. svolgere, anche con proprie imbarcazioni speciali, attività di canottaggio, inteso come servizio sociale a favore di ragazzi e giovani delle scuole della Città e del Quartiere, contribuendo così ad una sana e produttiva utilizzazione del tempo libero dei giovani, dei cittadini e dei pensionati;

6. finanziare tutta l'attività generale dell'Associazione mediante le quote sociali degli Associati, da prestazioni di lavoro volontario, nonché da contributi delle federazioni sportive nazionali a cui si è associati, di Enti pubblici e di privati amatori.

7. organizzare, partecipare e promuovere manifestazioni sportive e ricreative;

8. stimolare l'interscambio delle esperienze nel campo delle attività nautiche, sia agonistiche che ricreative in genere;

9. osservare e fare osservare la legislazione sulla pesca e gli altri sport nautici a cui l'associazione aderisce collaborando con gli Enti preposti;

L'Associazione ha altresì come scopo la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, oltre che la difesa ed il miglioramento dell'ambiente naturale e può partecipare alla sorveglianza ed alla vigilanza degli ambienti costieri espletando quindi attività di controllo sugli stessi.

Nella propria sede o nei luoghi dove è svolta l'attività istituzionale, l'Associazione potrà, sussistendone i presupposti, svolgere attività ricreativa in favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccederanno il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

L'Associazione è affiliata ad Organismi Sportivi Nazionali riconosciuti dal CONI e potrà altresì affiliarsi ad altre Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate, nonché ad Organismi nazionali ed internazionali che svolgono e/o promuovono attività ricreative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi Nazionali a cui si affilierà.

L'Associazione chiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, nei modi e nelle forme che sono o saranno stabilite dallo stesso Ente, dagli Organismi Sportivi Nazionali riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione aderirà e sottoporrà il proprio Statuto e l'eventuale Regolamento interno, nonché le possibili modifiche a questi apportate, alla Giunta Nazionale del CONI o, per delega, al Consiglio Federale dell'Organismo Sportivo Nazionale a cui si affilierà.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'Organismo Sportivo Nazionale cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo Sportivo Nazionale di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri atleti, tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee federali.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 30 del presente Statuto.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli Associati, da privati o da Enti;
- dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai corrispettivi specifici versati dagli Associati per le attività sociali;
- dalle erogazioni liberali in denaro;
- dai contributi di Enti pubblici e privati;
- dai versamenti del 5 per mille ricevuti dall'Agenzia delle Entrate
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- da entrate derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

E' costituito, a garanzia di terzi, il Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di euro 15.000,00 in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente in bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo, corrispondente almeno al 30% dell'importo, costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato.

Per le attività relative al funzionamento dell'Associazione, è costituito il **FONDO DI GESTIONE** in cui confluiscono i redditi del patrimonio i proventi delle attività, le sovvenzioni, eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie nonché qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 5 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative si distinguono in:

- **associative od ordinarie;**
- **suppletive:**

Sono associative od ordinarie le quote fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e possono essere differenti a seconda della categoria di appartenenza degli Associati.

Sono suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo "una tantum", al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile.

I corrispettivi specifici, ossia le quote versate dagli Associati per prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali non sono considerate assoggettabili ad IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e successive modificazioni purché non costituiscano esercizio di attività commerciale.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono:

1. condividere scopi, finalità associative e regolamentazioni;
2. accettare di non adire per le vie legali tramite giustizia ordinaria per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione o tra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa, impegnandosi ad una soluzione amichevole delle divergenze (clausola compromissoria, vedere art. 31 presente statuto);
3. che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Organizzazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sociale a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare alla segreteria una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e sottoscritta da due Associati con almeno due anni di anzianità.

La domanda sarà vagliata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo e potrà essere respinta specificandone il motivo. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile contro la cui decisione non è ammesso appello.

La qualifica di Associato si consegue al momento del pagamento delle quote previste.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Gli Associati si distinguono in:

- a) **Fondatori:** coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.
- b) **Ordinari:** coloro che partecipano effettivamente alla vita sportiva e ricreativa dell'Associazione; che accettino le norme del presente statuto, abbiano compiuto il 18° anno di età e versato la quota associativa; hanno diritto di voto sia attivo che passivo.
- c) **Juniores:** coloro che sono di età inferiore ai 18 anni; essi versano una quota annuale simbolica, comprensiva delle spese. In Assemblea hanno diritto di **essere rappresentati per il voto dagli esercenti la responsabilità genitoriale** ~~voto consultivo~~. Al compimento del 18° anno di età acquistano automaticamente la qualifica di Associati ordinari e saranno tenuti al pagamento della quota annuale stabilita per quell'anno.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli Associati è illimitato.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. **Durante la minore età potrà essere rappresentato per la partecipazione e per il voto in assemblea da colui che**

esercita la responsabilità genitoriale.

All'Associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 18. La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo ed i luoghi ove viene svolta l'attività, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il dovere di:

1. osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
2. mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
3. versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 10;
4. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 10 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) **recesso**: quando l'Associato presenta dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo;
- b) **morosità**: quando l'Associato è inadempiente nel pagamento della quota associativa ordinaria, oltre il termine stabilito dal regolamento;
- c) **radiazione**: deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) **scioglimento dell'Associazione** ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

E' fatta salva la facoltà per l'associato escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 24 del codice civile.

L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Qualunque sia la causa di decadenza di un Associato, questi o i suoi eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né al rimborso della quota annuale versata.

ARTICOLO 11 - SANZIONI PER GLI ASSOCIATI

In caso di trasgressioni alle norme sociali il Collegio dei Probiviri o, se non eletti, il Consiglio Direttivo, possono infliggere all'Associato le seguenti sanzioni:

- **denuncia, richiamo od ammonizione scritta;**
- **sospensione;**
- **radiazione.**

L'Associato moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali hanno durata di **quattro** anni e sono:

- a) **l'Assemblea generale degli Associati;**
- b) **il Presidente Onorario;**
- c) **il Presidente;**
- d) **il Consiglio Direttivo;**

e) **il Collegio dei Revisori dei conti o i Revisori dei conti..**

f) **Il Collegio dei Probiviri.**

Le cariche sociali, sono onorifiche e a titolo gratuito e s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno **un decimo** degli Associati (art 20 codice civile) in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto su proposta dei presenti per alzata di mano. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota associativa ordinaria e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. **Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.**

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività oppure mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno quindici giorni prima e nei casi urgenti, con raccomandata a mano, postale o telegramma, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata:

- almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- alla fine del mandato o nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto, per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 13.

ARTICOLO 16 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il quorum, saranno rimandate in seconda convocazione in altro giorno e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con la maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati **come previsto all'art 30. Per le modifiche statutarie si osservano le disposizioni dell'articolo 29.**

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività oppure mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno **quindici giorni** prima e nei casi urgenti, con raccomandata a mano, postale o telegramma, da inviarsi almeno **cinque giorni** prima dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- ~~approvare l'eventuale regolamento interno dell'Associazione e le sue modifiche;~~
- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare sul trasferimento della sede legale in altro Comune;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 18 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie e che:

1. non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. I componenti del Consiglio direttivo, compreso il Presidente ed il Presidente onorario, non potranno quindi essere tesserati come dirigenti presso altre Associazioni affiliate per lo stesso Organismo sportivo.
2. non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

3. non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente Onorario, è composto da un numero variabile compreso da un minimo di undici al massimo di venticinque componenti stabilito dall'Assemblea degli Associati, ed eletti dalla stessa, fra coloro che si sono candidati liberamente alla carica con consultazione elettorale sociale;
2. Il Consiglio Direttivo nomina nella prima riunione fra i propri componenti:
 - a) **il Presidente Onorario,**
 - b) **il Presidente,**
 - c) **il Vice Presidente,**
 - d) **il Segretario,**
 - e) **il Segretario amministrativo;**
 - f) **il Segretario sportivo;**
 - g) **l'Economo;**
 - h) **Il Cassiere;**

L'appartenenza al Consiglio Direttivo non dà diritto ad alcun corrispettivo. L'Assemblea degli Associati deciderà su eventuali rimborsi documentati per incarichi specifici attribuiti ed assunti dagli Associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica **quattro** anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 20 - DECADENZA E DIMISSIONI

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Ogni qualvolta per dimissioni, decadenza o altra causa venga a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri Associati tra quelli candidati nelle precedenti elezioni dell'Organo, in sostituzione di quelli uscenti, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati in Assemblea. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente, od in sua assenza da persona designata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nel suo ambito provvederà entro trenta giorni a nominare il nuovo Presidente. Qualora non vi fossero le condizioni, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e convocare l'Assemblea degli Associati per le nuove elezioni ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato quando:

- a) l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;

- b) qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
 - c) qualora entro trenta giorni non provveda alla nomina del nuovo Presidente.
- Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e non oltre trenta giorni l'Assemblea ordinaria elettiva per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli Associati entro i termini stabiliti dal presente Statuto (ved. art. 28);
- adottare provvedimenti disciplinari, qualora non fosse stato eletto il Collegio dei Probiviri;
- gestire l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, informandone tutti gli Associati in conformità al principio di sovranità assembleare;
- assumere personale dipendente;
- stipulare contratti di collaborazione;
- conferire mandati a professionisti;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'Assemblea;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- attuare le finalità previste dallo statuto e ottemperare alle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative ordinarie ed eventualmente di quelle suppletive;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare;
- deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- applicare tutte le disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 23 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente, nominato, alla prima riunione dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente, per tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione, avrà firma congiunta con almeno uno dei seguenti soggetti:

1. il Segretario amministrativo,
2. l'Economo,
3. il Cassiere.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- soprassiede e controlla al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti o ne delega la firma.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

ARTICOLO 24 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari per trenta giorni, termine entro il quale il Consiglio stesso nominerà tra i suoi componenti il nuovo Presidente.

Qualora, per mancanza di candidature, non fosse possibile la nomina del nuovo Presidente, il Vice Presidente dovrà procedere d'urgenza alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva, ai sensi dell'art. 20 ultimo comma del presente statuto e rimarrà in carica per gli affari ordinari fino alle elezioni.

ARTICOLO 25 - I SEGRETARI E L'ECONOMO

Il **Segretario** dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al tesseramento degli Associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco; Egli è altresì responsabile della gestione dei dati personali degli iscritti.

Il **Segretario Amministrativo** cura la contabilità prevista dalla normativa vigente e provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea. Tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo tutti i registri ed i documenti.

L'**Economo** cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione, ha la responsabilità diretta della cassa e provvede agli acquisti da effettuarsi previo mandato specifico del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Segretario.

Il Segretario e l'Economo (o Segretario/Economo) possono essere nominati tra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questo caso partecipano alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto deliberativo.

Il **Segretario Sportivo** ha il compito di organizzare, unitamente ai membri del Consiglio stesso, tutte le manifestazioni sportive, dirigere l'attività sportiva dell'Associazione e quindi redigere la relazione tecnico-sportiva dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Il **Segretario Sportivo** potrà essere nominato tra persone esperte in materia sportiva, tesserato dell'Associazione, ma senza la qualifica di Associato. Il **Segretario Sportivo** non Associato partecipa alle riunioni dell'Organo stesso con il solo diritto di voto consultivo.

ARTICOLO 26 - ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativi)

L'Assemblea elettiva può nominare l'Organo di controllo in forma collegiale che resterà in carica **quattro** anni ed i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti, se eletto, è composto da tre membri effettivi più due supplenti. I Revisori eletti nominano tra loro il Presidente.

L'Organo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere apposita relazione sui risultati dei rendiconti.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con potere consultivo, non vincolante, e possono procedere ad atti di ispezione e controllo sull'attività amministrativa sociale.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori e delle ispezioni deve essere redatto uno specifico verbale da trascrivere sull'apposito registro.

L'Assemblea elettiva può scegliere di avvalersi della clausola compromissoria di cui all'art. 31 oppure del Collegio dei Probiviri per deliberare in merito a controversie insorte tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 Associati Ordinari. Restano in carica **quattro** anni e sono rieleggibili. Essi nominano tra di loro un Presidente.

Non essendo tale organo dotato di caratteristiche di terzietà, la sua decisione può intendersi inappellabile solo internamente all'associazione ed esaurisce la sua efficacia nei rapporti tra associati e tra associati e associazione, senza pregiudicare il diritto del socio, laddove riconosciuto, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

L'Organo, costituito in riunione collegiale da almeno 3 componenti, giudicherà "ex Bono et aequo" senza formalità di procedura, con giudizio a maggioranza dei presenti. **e la decisione sarà inappellabile.** Redigono un verbale delle riunioni e dei provvedimenti.

Il Collegio dei Probiviri ha inoltre l'obbligo di richiamare gli Organi sociali all'osservanza delle norme statutarie e del regolamento, nonché delle delibere assembleari in presenza di atti o comportamenti ad essi non conformi.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate, unitamente alla copia del verbale, all'Organismo Sportivo Nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed a tutti gli Enti ed Autorità che lo richiedano.

ARTICOLO 28 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale avrà inizio il 1° novembre e terminerà al 31 ottobre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il 10% residuo di ogni anno può essere devoluto a fondo di riserva, ed il rimanente agli stanziamenti del nuovo anno.

ARTICOLO 29 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto in prima convocazione e 1/3 in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo il caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia (comprese ulteriori modifiche specificatamente richieste per il riconoscimento della personalità giuridica di cui al D.P.R. 10/02/2001 n. 361) nel qual caso la presenza deve essere di 1/6 degli aventi diritto al voto in prima convocazione e 1/12 in seconda

convocazione (in tal caso è ammessa la delega limitatamente ad un associato per ogni associato partecipante) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria, **con il voto favorevole, sia in prima che seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.** ~~e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso delle tre convocazioni assembleari successive, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.~~

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, procederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra gli Associati e delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA: alternativa all'elezione dei probiviri

Qualora il Collegio dei Probiviri non fosse eletto dall'Assemblea degli Associati, tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Organismo Sportivo Nazionale a cui l'Associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova (GE).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Genova (GE) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall'Organismo Sportivo Nazionale a cui l'Associazione è affiliata.

ARTICOLO 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste nel Codice Civile dall'art. 14 all'art. 35 ed in subordine, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo Sportivo Ricreativo Nazionale a cui l'Associazione è affiliata **ed in subordine le norme degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.**

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, l'Organismo Sportivo e/o Ricreativo Nazionale alla quale l'Associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti,

nella certezza che detta variazione sarà in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea Straordinaria degli Associati **24/03/2016**

Firma
del Segretario dell'Assemblea

Giovanni Villa

Firma
del Presidente dell'Assemblea

Dario Cerosillo